

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemente Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino

Ufficio 6º ruolo e pensioni - Via Coazze n. 18 10138 Jorino

Torino, 29 marzo 2012

Circolare n. 228 Prot. n. 3824

> AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO LORO SEDI

Alle Segreterie provinciali delle OO.SS. del comparto scuola LORO SEDI

OGGETTO: Domande di pensionamento per l'anno 2012 – trattenimenti in servizio

Si fa seguito alla circolare dell'USR Piemonte n. 177 del 28/3/2012 e d i quest'ufficio n. 191 prot. 2758 del 16/3/2012 e si comunica che il Ministero ha trasmesso gli elenchi del personale nato entro il 31/8/1947 fornendo le seguenti indicazioni:

- 1) personale con data di nascita compresa tra il 1° gennaio e 31 agosto 1946, che compie i 66 anni tra il 1° gennaio e il 31 agosto, già trattenuto in servizio, deve essere collocato a riposo d'ufficio allla scadenza della proroga. Al riguardo si precisa che non è consentito concedere ulteriori proroghe;
- 2) **personale con data di nascita compresa tra il 1° settembre e 31 dicembre 1946** che ha compiuto 65 anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2011 deve essere collocato a riposo d'ufficio ;
- 3) **personale con data di nascita compresa tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1947** che compie i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2012 deve essere collocato a riposo d'ufficio (salvo proroga) solo se ha maturato quota 96 o 40 anni di servizio entro il 31/12/2011;
- 4) **personale con data di nascita antecedente al 1° gennaio** 1946 dovrebbero essere in servizio solo se destinatari di proroga.

Tanto premesso si fa presente che il trattenimento in servizio è consentito solo secondo quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 509 del D.L.vo 297 del 1994 nei seguenti casi:

- a) per raggiungere il minimo per acquisire il diritto a pensione (dal 1/1/2012 è richiesta 20 anni di anzianità contributiva) comma 3 del D.L.vo 297/1994;
- b) per un ulteriore biennio ai sensi del comma 5 dell'art. 509 del D.L.vo 297/1994



Non è più prevista la permanenza in servizio per raggiungere il limite massimo dell'anzianità contributiva prevista dal comma 2 dell'art. 509 del D.L.vo 297/1994, così come precisati dalla circolare della Funzione pubblica n. 2 del 9/3/2012:

Tutte le istanze di trattenimento in servizio devono essere inviate a quest'ufficio unitamente ad una dettagliata relazione delle SS.VV. sulle capacità didattica, sull'attività svolta e sull'opportunità o meno di concedere quanto richiesto: sia le istanze del personale sia la relazione delle SS.VV. dovranno essere inviate a quest'ufficio entro il 3/4/2012 o via fax al n. 011/44/04356 o via mail al seguente indirizzo: luciana.petrucci.to@istruzione.it;

Si ribadisce che tutte le istanze di trattenimento in servizio devono essere prodotte improrogabilmente entro il 30 marzo 2012.

In allegato alla presente circolare si invia un modello di domanda di permanenza in servizio.

Le SS.VV. sono pregate di dare comunicazione della presente circolare al personale interessato e di attenersi a quanto precisato.

Si ringrazia per la collaborazione e si precisa che eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite mail al seguente indirizzo: luciana.petrucci.to@istruzione.it;.

IL DIRIGENTE Paola d'Alessandro